

Emanato con D.R. Rep. 595/2012
Modificato con D.R. Rep. 1369/2014

REGOLAMENTO DI ATENEIO SUGLI INCARICHI ESTERNI RETRIBUITI A PROFESSORI E RICERCATORI A TEMPO PIENO

Titolo I – Ambito applicativo

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Ambito di applicazione

Titolo II – Regime delle incompatibilità

Articolo 3 – Incompatibilità

Articolo 4 – Docenti a tempo pieno

Titolo III – Conferimento incarichi retribuiti

Articolo 5 – Disciplina generale per il conferimento degli incarichi retribuiti

Articolo 6 - Incarichi esclusi dalla necessità di autorizzazione

Articolo 7 - Incarichi consentiti senza autorizzazione

Articolo 8 - Incarichi retribuiti consentiti previa autorizzazione

Articolo 9 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

Articolo 10 - Procedimento per ottenere l'autorizzazione

Articolo 11 – Obblighi a carico dell'amministrazione universitaria

Articolo 12 - Commissione Consultiva

Articolo 13 – Servizio ispettivo

Titolo IV – Norme finali

Articolo 14 – Divieti

Articolo 15 – Rinvio

Articolo 16 - Entrata in vigore

Titolo I – Ambito applicativo

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 11 comma 5 del D.P.R. 382/80, dall'articolo 53 del D.Lgs. n.165/2001 e dall'art. 6 della Legge n. 240/2010, i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti da parte di professori e ricercatori a tempo pieno dell'Università degli Studi di Pavia.
2. Per professori e ricercatori (di seguito denominati per brevità “docenti”) si intendono:
 - a) professori universitari di ruolo di prima fascia e di seconda fascia;
 - b) professori straordinari a tempo determinato a tempo pieno;
 - c) ricercatori universitari di ruolo;
 - d) ricercatori a tempo determinato con contratto di lavoro di diritto privato ai sensi delle disposizioni di cui all'art.1, comma 14 della Legge n.230/2005 e dell'art.24 della Legge n.240/2010.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche di natura occasionale, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio del docente e per i quali è prevista, sotto qualsiasi forma, la corresponsione di un compenso.
2. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non trovano applicazione con riferimento a:
 - a) incarichi conferiti ai docenti in regime d'impegno a tempo definito;
 - b) attività assistenziale svolta in regime di convenzionamento dai docenti medici in regime a tempo pieno, per i quali rimane ferma la specifica normativa vigente in materia;
 - c) attività conseguenti a contratti stipulati con enti pubblici e privati dalle strutture di Ateneo, per le quali trovano applicazione le disposizioni regolamentari dell'Ateneo in materia;
 - d) attività didattica e di ricerca svolta dai professori e ricercatori a tempo pieno presso un altro Ateneo, per i quali è richiesta a norma dell'art.6, comma 11, della Legge n.240/2010, la stipula di apposita convenzione tra gli Atenei.

Titolo II – Regime delle incompatibilità

Articolo 3 – Incompatibilità

1. La posizione di docente universitario, sia a tempo pieno sia a tempo definito, è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.
2. E' fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 del D.Lgs. n.297/1999, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo quanto specificamente previsto in materia dall'apposito regolamento interno di Ateneo, nonché tenuto conto dei criteri definiti nell'apposito regolamento ministeriale.

Articolo 4 – Docenti a tempo pieno

1. Il regime a tempo pieno è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori dei compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale.
2. L'esercizio dell'attività libero-professionale è incompatibile con il regime di impegno a tempo pieno, ad eccezione dello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, compresi gli aspetti ad essa correlati, svolta dai docenti a tempo pieno impegnati in attività assistenziale in favore del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il regime delle attività che possono essere svolte dai docenti a tempo pieno è disciplinato dalle disposizioni di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
4. Resta ferma la disciplina vigente in materia di divieto di cumulo di impieghi e incarichi (artt. 60 e seguenti del D.P.R. n. 3/1957).

Titolo III – Conferimento incarichi retribuiti

Articolo 5 – Disciplina generale per il conferimento degli incarichi retribuiti

1. Ferme restando le fattispecie previste dai successivi artt. 6 e 7 del presente Regolamento, i docenti in regime di impegno a tempo pieno non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Università.

2. In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il relativo compenso dovrà essere versato all'Amministrazione universitaria, a cura del soggetto erogante, qualora il corrispettivo non sia ancora stato pagato ovvero a cura del docente, nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto, per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
3. L'omissione del versamento del compenso da parte del docente indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale spettante alla giurisdizione della Corte dei conti.

Articolo 6 - Incarichi esclusi dalla necessità di autorizzazione

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 53 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001, non necessitano di autorizzazione, anche se retribuite, le sotto indicate attività:
 - a) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - b) incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - c) incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
 - d) incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - e) attività di formazione diretta ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, nonché di docenza e di ricerca scientifica presso istituzioni non universitarie.

Articolo 7 - Incarichi consentiti senza autorizzazione

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere liberamente le seguenti attività:
 - a) partecipazioni a commissioni per esami e di concorso presso soggetti pubblici e privati;
 - b) perizie giudiziarie d'ufficio;
 - c) attività di valutazione e referaggio in ambito scientifico;
 - d) lezioni e seminari di carattere occasionale;
 - e) attività di collaborazione scientifica e di consulenza;
 - f) attività di comunicazione e divulgazione scientifica culturale;
 - g) attività pubblicistiche ed editoriali.
2. Le attività di cui sopra non devono essere svolte con continuità e sistematicità tali da essere configurabili quali attività libero-professionali.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 non è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Università, fermo restando l'assolvimento da parte del docente dei propri obblighi istituzionali ovvero contrattuali, la cui verifica è affidata al Direttore del Dipartimento cui il docente afferisce.
4. Al fine di garantire il soddisfacimento di quanto previsto ai commi 2 e 3, i docenti interessati dovranno far pervenire al Servizio Gestione Personale docente apposita comunicazione preventiva tramite l'utilizzo di procedura telematica all'uopo predisposta.

Articolo 8 - Incarichi retribuiti consentiti previa autorizzazione e soggetti agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica

1. I docenti a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione, le seguenti attività ed incarichi :
 - a) funzioni didattiche e di ricerca;
 - b) compiti istituzionali e gestionali senza vincoli di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro;
 - c) partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, enti pubblici territoriali e di enti di ricerca;

d) attività svolte per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici ed organismi a prevalente partecipazione statale.

Articolo 9 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per gli incarichi di cui al precedente art.8, la relativa valutazione viene effettuata nel rispetto delle vigenti prescrizioni di legge in materia e del Codice Etico dell'Università nonché dei sotto indicati criteri:
 - a) compatibilità dell'impegno richiesto dall'incarico con il regolare svolgimento dei compiti istituzionali, sia didattici che scientifici, e con l'assolvimento dei doveri accademici del docente;
 - b) compatibilità dell'incarico con le finalità istituzionali dell'Università;
 - c) assenza di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con l'Università e le relative attività didattico-scientifiche, in modo tale da non determinare situazioni che possano ledere il principio di concorrenzialità tra Atenei ovvero si possano tradurre in uno svantaggio economico per l'Università di Pavia o pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al docente.

Articolo 10 - Procedimento per ottenere l'autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione, indirizzata al Rettore, dovrà essere inoltrata esclusivamente mediante procedura informatizzata, dal docente interessato ovvero, con modalità cartacea, dall'ente che intende conferire l'incarico, al Servizio Personale Docente in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione e comunque anticipatamente all'inizio dell'attività oggetto della richiesta stessa, pena la inammissibilità dell'istanza.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà recare l'indicazione del:
 - a) Soggetto committente (ragione sociale, sede legale, partita IVA e codice fiscale);
 - b) oggetto e modalità dell'incarico (tempi, luoghi e durata);
 - c) ammontare del compenso previsto o presunto.
3. L'autorizzazione viene rilasciata dal Rettore, in base alla compatibilità della richiesta stessa con il regime di impegno a tempo pieno e in applicazione dei criteri di cui al precedente art. 9, previo parere favorevole del responsabile della struttura di afferenza che dovrà specificamente verificare la compatibilità dell'incarico con l'assolvimento dei compiti istituzionali e contrattuali.
4. Il responsabile della struttura di afferenza dovrà pronunciarsi entro dieci giorni dalla richiesta ed è tenuto a dare informazione successiva alla struttura di riferimento.
5. Il provvedimento di rilascio o diniego motivato dell'autorizzazione deve essere adottato entro i 30 giorni successivi alla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, l'autorizzazione si intende comunque accordata se relativa ad incarichi da svolgersi presso amministrazioni pubbliche; in tutti gli altri casi si intende negata.
6. L'autorizzazione del Rettore riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti l'ordinamento universitario. L'inquadramento del rapporto scaturente dall'incarico sotto il profilo fiscale o previdenziale o comunque in relazione all'osservanza di norme di legge, ricade nella piena autonomia ed esclusiva responsabilità del docente.

Articolo 11– Obblighi di comunicazione

1. I soggetti pubblici e privati che erogano compensi ai professori e ricercatori, hanno l'obbligo di dare comunicazione all'Università dei compensi erogati nell'anno solare precedente nei termini e secondo le modalità definite dalla normativa vigente.
2. L'Università darà comunicazione degli incarichi e dei compensi al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità e nei termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 12 - Commissione Consultiva

1. Una commissione consultiva, nominata dal Rettore, è istituita per fornire pareri in merito all'applicazione del presente Regolamento.
2. La Commissione è composta da cinque docenti di ruolo dell'Ateneo, di cui tre docenti in rappresentanza di ciascuna delle macroaree di Ateneo e due giuristi, e rimane in carica tre anni accademici rinnovabili.

Articolo 13 - Servizio ispettivo

1. L'Amministrazione si avvale del Servizio Ispettivo, costituito ai sensi dell'art.1, comma 62, Legge n.662/1996, per effettuare controlli a campione sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.

Titolo IV – Norme finali

Articolo 14 – Divieti

1. Fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 2, 3 e 4 ai docenti dell'Ateneo, sia a tempo pieno sia a tempo definito, non è consentito prestare la propria opera intellettuale, a qualsiasi titolo, presso società o enti privati che prestino servizi a pagamento di preparazione agli esami e alle prove di selezione universitari, di tutorato, di assistenza per la redazioni di tesi, relazioni o studi.

Articolo 15 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Ateneo. A decorrere da tale data cessano di avere valore le previgenti disposizioni regolamentari emanate in materia.